



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 1710 / 2019

Responsabile del procedimento: MEMOLI SOFIA

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA RE ALDO S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/2006 PER L'IMPIANTO IN VIA DELL'ARTIGIANATO, 14 TEGLIO VENETO. TRASFERIMENTO DI TITOLARITA'

Il dirigente

Visti:

- i. il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante “Norme in Materia Ambientale”;
- ii. il Capo IV della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplina in particolare le “Autorizzazioni e iscrizioni per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti”;
- iii. l’art. 184-ter c. 3 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto.
- iv. la D.G.R.V. n. 1773 del 28.08.2012 e la successiva D.G.R.V. n. 1060 del 24.06.2014, come modificata con la DGRV 439 del 10.04.2018, che hanno definito le “Modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione” e le “Modalità operative per la gestione e l’utilizzo nel settore delle costruzioni di prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti”.
- v. la D.G.R.V. 119 del 07.02.2018 “Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione dei rifiuti” contenente anche indicazioni in merito alla corretta caratterizzazione dei rifiuti;
- vi. la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3, che integra e modifica la L.R. 16 aprile 1985 n. 33;
- vii. la L.R. n. 20/2007 che ribadisce le competenze di cui agli artt. 5, 6 e 7 della L.R. n. 3/2000;
- viii. il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i ed il D.M. 161/2002 contenenti norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi;
- ix. la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- x. l’art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla Provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del Consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- xi. l’art. 1 della L. 7 aprile 2014, n. 56 che:
al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’Ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;

al comma 50 stabilisce che alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131

- xii. la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali" ed in particolare l'art. 3 comma 2, che conferma in capo alla Città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall'art. 2;
- xiii. la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 che ha approvato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, e in particolare l'elaborato D dell'Allegato A recante "Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti" e l'art. 16 dell'Allegato A che rimanda agli artt. 10 ed 11 del D.M. 120/2014 per la verifica del possesso dei requisiti per l'esercizio delle attività di gestione rifiuti;
- xiv. la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 che detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- xv. la D.G.R.V. n. 2166 del 11.07.2006 che fornisce i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, confermando tra l'altro, le procedure di cui alla L.R. n. 3/2000;
- xvi. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, con cui sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all'esercizio di attività di gestione di rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997;
- xvii. la sentenza del Consiglio di Stato n. 1229/2018 che ha dichiarato l'esclusiva competenza statale per la definizione di criteri di cessazione della qualifica di rifiuto, in assenza di corrispondenti criteri a livello comunitario;
- xviii. la nota acquisita con prot. 16574 del 06.03.2018, con la quale, considerata la situazione di incertezza, la Regione Veneto rappresenta la necessità che siano sospese le valutazioni inerenti procedimenti in itinere per il rilascio di autorizzazioni, ex art 208 del TUA, di cessazione della qualifica di rifiuto "caso per caso";
- xix. la circolare del MATTM n. 1121 del 21.01.2019, che annulla e sostituisce la n. 4064 del 15.03.2018, relativa a "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi", trasmessa dalla Prefettura di Venezia con nota acquisita con prot. 15328 del 05.03.2019.

Visto che:

- i. la Legge Regionale 16.4.1985, n. 33 attribuisce alle Province le competenze relative al rilascio dell'autorizzazione degli impianti ad uso industriale o di pubblica utilità, di cui al D.P.R. 24.5.1988, n. 203, ai sensi degli artt. 6, 12 e 15;
- ii. il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 disciplina, nella parte quinta, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed abroga all'art. 280, tra gli altri, il D.P.R. 203/88, il D.P.R. 25.7.1991 ed il D.M. 44/04;
- iii. il Tavolo Tecnico Zonale nella seduta del 2 ottobre 2006, con verbale n. 70099 del 4.10.2006, in attuazione del PRTRA, ha stabilito che, in sede di autorizzazione di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti, per gli inquinanti PTS, SOV, NO2, IPA e benzene, le concentrazioni all'emissione non dovranno essere superiori al 70 % di quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 – Parte V – All. I;

Visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare, l'articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- iii. l'art. 29 comma 5 dello Statuto della Città metropolitana di Venezia, ai sensi del quale, nelle more dell'adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme;
- iv. il decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 3.01.2019, con il quale è stato approvato il nuovo regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

premesso:

- i. in data 18.01.2018 è stato ricordato con comunicazione via mail a tutto il personale l'obbligo previsto dal Codice di Comportamento di comunicare le situazioni di potenziale conflitto di interesse;

- ii. il dirigente Massimo Gattolin, il responsabile del procedimento Sofia Memoli ed il collaboratore all'istruttoria Valentina Bugno non hanno comunicato di trovarsi in posizione di conflitto d'interessi rispetto all'incarico loro conferito, connesso con il presente procedimento, e pertanto non sono tenuti all'obbligo di astensione così come stabilito dall'art. 6 bis della Legge 241/90 nonché dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;
- iii. la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui che devono attenersi le pubbliche amministrazioni nello svolgimento dei procedimenti;
- iv. gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- v. con deliberazione 30 giugno 2010, n. 89, la Giunta provinciale ha approvato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza provinciale ed ha indicato:
 - a. il Servizio Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
 - b. la dott.ssa Sofia Memoli come responsabile del procedimento;
 - c. il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento;

Premesso che:

L'impianto sito in Via dell'Artigianato 14, nel Comune di Teglio Veneto (VE) della ditta Re Vittorino e Aldo SNC è stato autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 con provvedimento prot. n. 91808 del 01.12.2011, poi volturato alla ditta Re Aldo & C. SAS con provvedimento prot. n. 94451 del 30.10.2013 ed infine modificato con provvedimento prot. n. 69374 del 21.08.2014;

con nota acquisita al prot. n. 6956 del 31.01.2019 è stata comunicato il cambio della ragione sociale della ditta che pertanto passa da Re Aldo & C. Sas a Re Aldo Srl, mantenendo inalterati la partita iva e il codice fiscale, il Legale Rappresentante e il Responsabile Tecnico;

con nota acquisita al prot. n. 7948 del 05.02.2019 la ditta ha trasmesso l'appendice di variazione alla polizza n. 67659510 con scadenza il 18.10.2019, emessa da Allianz SpA con la quale si prende atto della modifica di cui sopra, presentata però in un unico esemplare;

con nota prot. n. 25347 del 10.04.2019 è stato comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/2006 e della L. 241/90 e smi, per il rilascio del provvedimento di modifica della ragione sociale della ditta;

con nota prot. n. 28543 del 29.04.2019 è stato richiesto alla ditta di presentare anche gli altri esemplari dell'appendice di variazione alla polizza n. 67659510;

con nota acquisita al prot. n. 33737 del 22.05.2019 la ditta ha presentato tutti gli esemplari delle polizze richieste con nota di cui sopra;

con nota prot. n. 35682 del 31/05/2019 la polizza fidejussoria è stata accettata;

Ritenuto che, in accordo con l'istruttoria svolta dal competente ufficio, non sussistono impedimenti al rilascio della modifica dell'autorizzazione richiesta con prot. n. 6956 del 31.01.2019;

Dato atto che il termine della conclusione del procedimento pari a n. 90 giorni ed al netto delle sospensioni previste per legge era fissato al 23.05.2019. Il termine effettivo di rilascio del provvedimento è fissato alla data di protocollazione apposta in calce al presente provvedimento;

DETERMINA

1. E' trasferita a favore della ditta RE ALDO SRL, (P. IVA 02405780277), con sede legale in Via dell'Artigianato 18 30020 TEGLIO VENETO VE, la titolarità del provvedimento prot. n. 91808 del 01.12.2011, poi volturato alla ditta Re Aldo & C. SAS con provvedimento prot. n. 94451 del 30.10.2013 ed infine modificato con provvedimento prot. n. 69374 del 21.08.2014 di autorizzazione all'esercizio per lo svolgimento delle operazioni previste dagli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e smi.
2. Al fine di attestare l'efficacia del provvedimento la ditta è tenuta a conservare unitamente allo stesso la nota attestante la formale accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Amministrazione trasmessa con atto separato.
3. Sono fatte salve le prescrizioni contenute nel provvedimento prot. n. 91808 del 01.12.2011, poi volturato alla ditta Re Aldo & C. SAS con provvedimento prot. n. 94451 del 30.10.2013 ed infine modificato con provvedimento prot. n. 69374 del 21.08.2014 di autorizzazione all'esercizio.

4. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente.
5. Il presente provvedimento viene trasmesso a mezzo PEC al SUAP del Comune di Teglio Veneto per il rilascio alla ditta interessata e la trasmissione al Dipartimento Provinciale dell'ARPAV e al Comune di Teglio Veneto.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente